



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 17/04/2023

I n d i c e

Articolo 1 – OGGETTO

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Articolo 5 – ORGANI

Articolo 6 – REFERENTE

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL
GESTORE

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE ED AI GESTORI E DELLA CRISI

Articolo 16 – RESPONSABILITÀ

ALLEGATO A – CODICE DI AUTODISCIPLINA

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento fa riferimento alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n.3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n.17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art.2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n.202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito Organismo) denominato "O.C.C. Castiglione della Pescaia" istituito presso il Comune di Castiglione della Pescaia, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n.3 comma 1, quale articolazione interna. L'Organismo eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n.3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'Organismo è il Sindaco di Castiglione della Pescaia.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore, nominato con decreto sindacale, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il Referente nominato dal Sindaco rende noto e mette a disposizione il proprio curriculum vitae.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art.4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Il presente regolamento prende atto che, al fine del mantenimento del ruolo di gestore della crisi, i soggetti individuati dovranno procedere a regolare formazione ed aggiornamento, da comunicare all'Ente con cadenza biennale o minore se previsto da successiva norma.

L'attività di formazione e aggiornamento dei professionisti aderenti è volta a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi, e di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile, e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) Referente;
- b) Segreteria amministrativa composta un segretario e da eventuali ausiliari;
- c) Elenco dei professionisti gestori della crisi, nel numero di 5, in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione, da individuare a seguito di avviso.

Articolo 6 – REFERENTE

Il referente, nominato con decreto sindacale, è la persona fisica che svolge un controllo meramente formale sull'attività dell'organismo e conferisce il relativo incarico di gestore della crisi.

Il referente dura in carica fino alla naturale scadenza dell'Amministrazione e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Il referente può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco, per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente cura la procedura di nomina dell'Organismo:

- a) esamina le domande dei soggetti indebitati che saranno inserite in apposito registro informatico e determina l'individuazione del gestore della crisi a cui affidare la singola istanza del privato;
- b) nomina o sostituisce il gestore della crisi;

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n.202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini

dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata da referente, segretario, ausiliari, addetti assegnati al servizio ragioneria coinvolti nelle attività dell'organismo, potrà essere oggetto di compenso nei limiti di quanto previsto al successivo Art.15.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria amministrativa è composta da un segretario, con compiti operativi scelti dal rappresentante legale dell'Organismo, individuato tra il personale dipendente del Comune.

Il Comune di Castiglione della Pescaia mette a disposizione dell'Organismo una stanza in immobile comunale, qualora, saltuariamente, dovessero essere posti in essere incontri in presenza e un servizio di ragioneria per la gestione di pagamenti e incassi di competenza.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata dell' OCC.

La segreteria:

- a) Verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) Effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) Verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo, ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. d) D.M. 202/2014.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 con cadenza legata al mandato sindacale, secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n.3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza e degli ulteriori requisiti di cui all'art.4 del decreto n. 202/2014, nonché adeguata formazione.

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi si può avvalere di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il gestore è comunque responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

L'ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili e direttamente relazionabili tra l'Ausiliario ed il Gestore.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese sostenute dall'Organismo così come previsto dall'art.14 comma 3 Decreto 24 settembre 2014 n. 202. L'Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le spese sostenute così come previsto dal citato art.14 comma 3 Decreto 24 settembre 2012 n. 202. L'attività svolta dagli ausiliari può essere esternalizzata a persone fisiche o a strutture associate.

Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica all'art.8 del presente Regolamento.

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- a) Sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- b) Non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2339 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipano agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- c) Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n.3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n.3/2012 e al decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art.15, comma 10, del 27 gennaio 2012, n.3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni.

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE ED AI GESTORI E DELLA CRISI

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Decreto 202/2014 all'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura del 15% sull'importo del compenso determinato ai sensi dell'art.15 e seguenti del Decreto 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il 75% del compenso va al professionista individuato che ha gestito la crisi.

Il 25% del compenso spetta all'Ente ed è così ripartito:

- Referente 3%
- Segreteria amministrativa 6%
- Servizio Ragioneria 6%
- Comune di Castiglione 10 %

Le predette percentuali possono essere oggetto di modifica annuale da parte dell'organo esecutivo, decorso il primo anno di funzionamento, in riferimento al concreto volume di affari generato.

I Parametri di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonché le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati dal Sindaco ed, eventualmente, periodicamente aggiornati.

Articolo 16 – RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO A – CODICE DI AUTODISCIPLINA

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Referente o Gestore della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il Gestore si obbliga a rispettare i principi previsti dal regolamento dell'Organismo, il Referente ne garantisce il rispetto.

2. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al DM 202/2014 e s.m.i. e alle migliori prassi professionali.

3. Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell'incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

Il Gestore ed il Referente devono sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrali rispetto alla gestione della crisi.

Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.

4. Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del procedimento, il debitore abbia compreso ed espressamente accettato:

a) le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi;

b) il ruolo del Gestore;

c) gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengano nel procedimento.

5. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza professionale, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso.

6. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

7. In caso di violazione della Legge, del Decreto e del regolamento dell'Organismo o del presente Codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore o questo non osservi gli obblighi di diligenza e perizia professionali derivanti dall'incarico, il Referente dell'Organismo

formula per iscritto l'addebito, chiedendo che l'interessato risponda per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione. Il Referente, in caso di urgenza, può disporre la sospensione provvisoria del Gestore coinvolto.

8. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con il Gestore, il Referente può archiviare l'addebito ovvero irrogare al gestore una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:

- a) l'avvertimento quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che il Gestore non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare il Gestore che la sua condotta non è stata conforme alle regole, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;
- b) la censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti del Gestore e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
- c) la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
- d) la decadenza, che consiste nell'esclusione definitiva dall'Elenco dell'Organismo, ed è inflitta per violazioni molto gravi o per il venir meno dei requisiti, tali da rendere incompatibile la permanenza del Gestore nell'Elenco.

9. La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate al Ministero.

10. Il Referente dell'Organismo, su richiesta del debitore o anche d'ufficio, può sostituire il Gestore, quando questi si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o non adempia con perizia e diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio ufficio.

11. Per gravi comportamenti contrari al presente codice di autodisciplina e/o al Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi, il Referente può essere destituito con atto motivato del Sindaco.